

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

L'accordo è applicato in via provvisoria conformemente al suo articolo 38, paragrafo 3, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 4

La Commissione è autorizzata ad adottare, previa consultazione con sufficiente anticipo del Consiglio o dei suoi organi preparatori, secondo quanto deciso dal Consiglio, la posizione da adottare a nome dell'Unione in merito alle decisioni del comitato misto di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo concernenti la revisione dell'allegato I dell'accordo, nella misura in cui essa riguardi l'inclusione della legislazione dell'Unione in tale allegato, fatti salvi gli eventuali adeguamenti tecnici necessari.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 28 giugno 2021

Per il Consiglio
Il presidente
M. do C. ANTUNES

22CE0002

